

Lavoro ridotto: domande frequenti

IMPORTANTE: il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha varato un nuovo **pacchetto di misure** per arginare le conseguenze economiche dovute al coronavirus, **valide 6 mesi a partire dal 17 marzo 2020**. Tra le misure varate, vi è l'allargamento della cerchia dei beneficiari delle indennità per lavoro ridotto.

Che cosa è il lavoro ridotto?

È una riduzione temporanea o una sospensione completa dell'attività dell'azienda, la quale mantiene i rapporti contrattuali di lavoro in essere.

A cosa serve il lavoro ridotto?

Serve a far fronte a un calo temporaneo del lavoro (non del fatturato), mantenendo i posti di lavoro.

Chi ha diritto alle indennità per lavoro ridotto?

- I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione;
- i lavoratori che hanno terminato la scuola dell'obbligo ma non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione all'AVS.

NUOVO: dal 17 marzo 2020 l'ILR potrà essere erogata anche a:

- dipendenti con un contratto a tempo determinato
- persone che sono al servizio di un'agenzia di lavoro interinale
- persone con un contratto di apprendistato
- persone che occupano una posizione analoga a quella del datore di lavoro (possono beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto e far valere un importo forfetario di 3320 franchi a titolo di ILR per un posto a tempo pieno)
- persone che lavorano nell'azienda del coniuge o del partner registrato (possono beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto e far valere un importo forfetario di 3320 franchi a titolo di ILR per un posto a tempo pieno)

Chi non ha diritto alle indennità per lavoro ridotto?

- I lavoratori durante il termine di disdetta legale o stipulato contrattualmente (ovvero i lavoratori il cui rapporto di lavoro è stato disdetto). Non ha alcuna importanza quale delle 2 parti abbia dato la disdetta;
- i lavoratori la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile. Il datore di lavoro deve disporre di un sistema di controllo delle ore di lavoro;
- i lavoratori che non accettano il lavoro ridotto e devono pertanto essere remunerati secondo il contratto di lavoro;
- i lavoratori la cui perdita di lavoro è imputabile a un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda.

Sono un indipendente. Posso chiedere le indennità per lavoro ridotto?

Il diritto alle indennità di lavoro ridotto, conformemente allo scopo della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, spetta ai lavoratori dipendenti.

Un indipendente che ha alle sue dipendenze dei collaboratori può richiedere le indennità per lavoro ridotto per i suoi dipendenti. La cassa di disoccupazione esaminerà in seguito l'adempimento delle ulteriori condizioni.

NUOVO: dal 17 marzo 2020 i lavoratori indipendenti che subiscono una perdita di guadagno a causa delle misure decise dalle autorità per combattere il coronavirus possono essere indennizzati attraverso le **indennità per perdita di guadagno (IPG)**, su base giornaliera e in analogia con la legislazione sulle indennità di perdita di guadagno. L'importo corrisposto è pari cioè all'80 per cento del reddito e non può superare i 196 franchi al giorno.

Quali sono i casi che non rientrano nel lavoro ridotto?

Le perdite di lavoro che:

- non sono temporanee (in caso di dubbio il servizio cantonale effettua un'analisi aziendale);
- non consentono di salvaguardare i posti di lavoro;
- sono causate da misure d'organizzazione, da altre usuali e ricorrenti interruzioni dell'attività aziendale oppure da circostanze rientranti nei normali rischi aziendali che i datori di lavoro devono assumersi;
- sono usuali nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure causate da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;
- cadono in giorni festivi nonché nei 2 giorni di lavoro che precedono o seguono i giorni festivi che non coincidono con un sabato o una domenica, se in un periodo di conteggio il diritto all'indennità viene fatto valere soltanto per questi giorni;
- sorgono in seguito a vacanze aziendali nonché nei 5 giorni di lavoro che precedono o seguono immediatamente le stesse, se in un periodo di conteggio il diritto all'indennità viene fatto valere solo per questi giorni.

Come si possono richiedere le indennità per lavoro ridotto?

Per le aziende con stabilimenti in Ticino, attraverso il modulo ufficiale di preannuncio scaricabile dal sito www.ti.ch/lavororidotto.

Il datore di lavoro trasmette il preannuncio al servizio cantonale, indicando da quando intende introdurre il lavoro ridotto. Eccezionalmente il termine di preannuncio è ora ridotto a 3 giorni.

Se il datore di lavoro ha annunciato in ritardo l'introduzione dell'orario ridotto, la perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dalla scadenza del termine di preannuncio impartito.

Chi paga le indennità per lavoro ridotto?

Le casse di disoccupazione alle quali ci si può rivolgere per conoscere dettagli sul calcolo e sul pagamento delle indennità in generale.

Maggiori chiarimenti sono da chiedere alle casse di disoccupazione.

In quale misura vengono versate le indennità per lavoro ridotto?

Le indennità per lavoro ridotto ammontano all'80% della perdita di guadagno computabile per le ore di lavoro perse.

Maggiori chiarimenti sono da chiedere alle casse di disoccupazione.

Si esige una perdita minima di ore di lavoro?

Sì. Una perdita di lavoro è computabile soltanto se, per ogni periodo di conteggio, raggiunge almeno il 10 % del totale delle ore normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda o del settore d'esercizio riconosciuto.